# DECISIONE DELLA COMMISSIONE

## del 4 aprile 2000

## che modifica la decisione 92/486/CEE per quanto riguarda le modalità di collaborazione tra il centro di gestione (server) ANIMO e gli Stati membri

*[notificata con il numero C(2000) 922]*

**(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2000/288/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili agli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno [1], modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE [2], in particolare l'articolo 20, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) In seguito ai diversi lavori svolti nell'ambito comunitario, in particolare in occasione di studi e seminari, è opportuno riesaminare l'architettura della rete ANIMO al fine di istituire un sistema veterinario che integri le diverse applicazioni informatiche.

(2) Occorre modificare la decisione 92/486/CEE della Commissione, del 25 settembre 1992, relativa alle modalità di collaborazione tra il centro di gestione (server) ANIMO e gli Stati membri [3], modificata da ultimo dalla decisione 1999/716/CE [4], al fine di garantire la continuità della rete ANIMO.

(3) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

All'articolo 2 bis della decisione 92/486/CEE è aggiunto il seguente paragrafo 5:

«5. Per il periodo compreso tra il 1º aprile 2000 e il 31 marzo 2001, le autorità di coordinamento di cui all'articolo 1 provvedono affinché i contratti di cui in detto articolo siano prorogati di un anno.

Ai fini del presente paragrafo si applica la seguente tariffazione:

386 EUR per unità (unità centrale, unità locale, posto d'ispezione frontaliero) per un totale di unità ANIMO quale risulta dalla decisione 2000/287/CE (*).

(*) GU L 98 del 19.4.2000, pag. 12.»

*Articolo 2*

La presente decisione si applica a decorrere dal 1º aprile 2000.

*Articolo 3*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 4 aprile 2000.

*Per la Commissione*
David BYRNE
*Membro della Commissione*

(1) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.
(2) GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49.
(3) GU L 291 del 7.10.1992, pag. 20.
(4) GU L 289 dell'11.11.1999, pag. 1.